

CAPITOLATO D'ONERI PER LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI AVETRANA PER IL PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2031

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del contratto
- Art. 2 - Durata del contratto
- Art. 3 - Valore del contratto e remunerazione del servizio
- Art. 4 - Revisione prezzi
- Art. 5 - Modifica del contratto in corso di esecuzione
- Art. 6 - Soggetti ammessi a partecipare
- Art. 7 - Requisiti di partecipazione alla gara - verifica
- Art. 8 - Avvalimento
- Art. 9 - Subappalto
- Art. 10 - Procedura di gara e criteri di aggiudicazione
- Art. 11 - Commissione Giudicatrice
- Art. 12 - Modalità di presentazione delle offerte
- Art. 13 - Garanzia provvisoria, definitiva e garanzia per l'esecuzione
- Art. 14 - Stipula del contratto e attivazione del servizio
- Art. 15 - Risoluzione del contratto
- Art. 16 - Recesso unilaterale da parte dell'operatore
- Art. 17 - Penali
- Art. 18 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003
- Art. 19 - Tracciabilità dei flussi
- Art. 20 - Disposizioni finali
- Art. 21 - Controversie – Foro Competente

Art. 1 Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D. Lgs.18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nel presente capitolato e nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29.05.2025.

Art. 2 Durata del contratto

Il contratto ha una durata di anni 5 anni a decorrere presumibilmente dal 01.01.2026 - 31.12.2031.

La durata della convenzione può essere prorogata per il massimo di ulteriori 5 anni alle medesime condizioni della presente, ovvero a quelle di mercato se più favorevoli (opzione proroga).

Art. 3 Valore del contratto e remunerazione del servizio

Il servizio è remunerato con un canone annuo, posto a base di gara, pari a € 20.000,00 (ventimila/00) fissi, iva esente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972, come da risposta di Agenzia delle Entrate a interpello n. 188 del 02.02.2023, ovvero complessivamente € 200.000,00 (Duecentomila/00) comprensivi dell'opzione proroga.

I costi del personale ammontano a euro 0 (zero). L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,0 poiché servizio di tesoreria viene svolto al di fuori dei locali dell'ente e, pertanto, non sussistono costi di interferenze.

Art. 4 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice. Per eventuali revisioni i fondi verranno attinti dalla voce *“Imprevisti, arrotondamenti e revisioni prezzi del quadro economico”*.

Art. 5 Modifica del contratto in corso di esecuzione

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per il massimo di cinque anni alle medesime condizioni della presente. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 gg. prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 6 Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero:

- le banche autorizzate a svolgere attività bancaria (di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/93) secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
- altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.

Sono altresì ammessi a partecipare alla gara:

- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra i soggetti di cui al comma 1;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui al comma. 1, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c.;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23/07/1991, n. 240.

I consorzi stabili nonché i consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d) del D. Lgs. n. 36/2023 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo o in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) o in una qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla gara, dovrà dichiarare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Art. 7 Requisiti di partecipazione alla gara – verifica

Per poter partecipare alla gara i soggetti, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:

- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;

- per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D. Lgs. n. 36/2023 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in un registro professionale o commerciali istituiti nel paese di residenza;

b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali.

c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, dei partecipanti avviene ai sensi dell'art. 99 ss. del D.Lgs. n. 36/2023 attraverso l'utilizzo del FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico).

Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa

a) aver gestito il servizio di tesoreria in un Ente locale nell'ultimo quinquennio;

b) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione;

- c) essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- d) possedere tutte le procedure necessarie per la predisposizione, attivazione e gestione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici (OPI) e allo scambio di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico così come da Circolare n. 64 del 15 gennaio 2014 e suoi allegati.

Art. 8 Avvalimento

L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti:

- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante;
- non è consentito che partecipino all'appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni contenute all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023. L'invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara. Al termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 9 Subappalto

Considerate:

- le specifiche caratteristiche dell'appalto, oltre che la tipologia delle prestazioni da effettuare;
- la necessità di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

- le conseguenze penali di cui all'art. 21 della L. n. 646/1982, novellato in senso più restrittivo dal D.L. n. 185/2018 convertito in Legge n. 132/2018, a tenore del quale: "Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto";

non è ammesso il subappalto.

Art. 10 Procedura di gara e criteri di aggiudicazione

La gara si svolgerà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 comma 1 art. del citato d.lgs., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri (da elencare in ordine decrescente):

Offerta tecnica punti 70

Offerta economica..... punti 30

TOTALE.....punti 100

L'offerta tecnica, redatta in carta libera e in lingua italiana, consiste in una relazione descrittiva delle modalità di esecuzione e organizzazione del servizio, che dovrà illustrare i seguenti elementi presi in considerazione ai fini della valutazione:

Criterio di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio massimo	Modalità attribuzione massimo del punteggio
Esperienza nello svolgimento del servizio di Tesoreria nell'ultimo quinquennio in Enti locali (d.lgs. 267/2000) con popolazione superiore a 5.000 ed inferiore ai 15.000 abitanti su scala regionale	20	Per ogni comune gestito sarà attribuito un punto fino ad un massimo di 20
Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente, ogni altra miglioria non espressamente richiesta che sia riconducibile ad una valutazione di tipo tecnico- economico e quindi utile e vantaggiosa per l'Ente e/o per l'utenza.	30	Per ogni miglioria saranno attribuiti 5 punti fino ad un massimo di 30

Modalità organizzative del servizio: fruibilità ed accessibilità (numero di sportelli nel raggio di km 30).	14	Per ogni sportello verranno attribuiti 2 punti fino ad un massimo di 14
Controllo beneficiari: sarà oggetto di valutazione l'attivazione di verifiche tra beneficiario del mandato di pagamento e titolare del conto corrente, per bonifici effettuati su conti correnti presso istituti diversi dal tesoriere.	6	6 punti(da attribuirsi secondo il criterio SI/NO)
Totale Offerta Tecnica	PUNTI 70	

L'offerta economica dovrà indicare il dato offerto per i seguenti fattori:

Criterio di valutazione dell'offerta economica	Punteggio massimo	Modalità attribuzione massimo del punteggio
Compenso annuo richiesto per lo svolgimento del servizio di tesoreria (massimo € 20.000,00 esclusa iva).	18	formula lineare diretta a ribasso
Tasso attivo al lordo delle ritenute fiscali, con capitalizzazione trimestrale, sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge (spread di punti percentuali, in aumento, preceduto dal segno +, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, rispetto a Euribor a 3 mesi, base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo e che resterà inalterato per tutta la durata del contratto).	2	formula lineare diretta
Tasso passivo, con capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto esente, su eventuale utilizzo di anticipazione di Tesoreria (spread di punti percentuali, in aumento o diminuzione, preceduto dal segno +/-, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, rispetto a Euribor a 3 mesi, base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo e che resterà inalterato	2	formula lineare inversa

per tutta la durata del contratto).			
Commissioni sul transato per utilizzo P.O.S. fisico/mobile, abilitati PagoPA, mediante i vari tipi di carte (bancomat, carte di credito, carte di debito ecc.).	Fino a € 5.000,00 di transazioni	2	- 2 punti per ZERO commissioni - 1 punto per commissioni da € 0,01 a € 1,00 - 0 punti per commissioni maggiori di € 1,00
	Da € 5.000,01 a € 20.000,00 di transazioni	2	- 2 punti per ZERO commissioni - 1 punto per commissioni da € 0,01 a € 1,00 - 0 punti per commissioni maggiori di € 1,00
	Da € 20.000,01 a € 100.000,00 di transazioni	2	- 2 punti per commissioni da € 0,50 a € 1,00 - 1 punto per commissioni da € 1,01 a € 1,50 - 0 punti per commissioni maggiori di € 1,50
	Oltre € 100.000,00 di transazioni	2	- 2 punti per commissioni da € 0,50 a € 1,00 - 1 punto per commissioni da € 1,01 a € 1,50 - 0 punti per commissioni maggiori di € 1,50
Totale Offerta economica		PUNTI 30	

Art. 11 Commissione giudicatrice

Per quanto concerne le modalità di nomina della Commissione di gara si rimanda al disciplinare a cura della centrale di committenza delegata.

Art. 12 Modalità di presentazione delle offerte

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte si rimanda al disciplinare a cura della centrale di committenza delegata.

Art. 13 Garanzia provvisoria, definitiva e garanzia per l'esecuzione

Si rimanda alle previsioni del Codice ovvero al disciplinare a cura della centrale di committenza delegata.

Art. 14 Stipula del contratto e attivazione del servizio

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la stipula del contratto non potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta tecnica, l'offerta economica, nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.

L'aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall'amministrazione, dovrà firmare il contratto nel giorno che verrà indicato dall'amministrazione comunale con comunicazione scritta.

Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

In pendenza della stipula del contratto potrà essere disposto l'avvio anticipato del servizio.

Art. 15 Risoluzione del contratto

In caso di violazione in forma reiterata e non giustificata anche di uno solo degli obblighi imposti, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. In tale evenienza l'Amministrazione ha diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute in conseguenza dell'interruzione del rapporto.

Art. 16 Recesso unilaterale da parte dell'operatore

Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata all'operatore, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altro operatore, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Art. 17 Penali

In caso di non corretto svolgimento delle prestazioni il Comune potrà applicare una penale dell'importo compreso tra euro 10,00 ed euro 20,00 nei seguenti casi:

- disservizi riferibili all'orario di esercizio degli sportelli bancari;
- ritardata od omessa esecuzione di ordinativi di incasso o di pagamento e dei servizi relativi all'ordinativo informatico, alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, ai pagamenti on line;
- violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione di documenti e di conservazione sostitutiva.

Gli uffici competenti, salvo i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando il Tesoriere a

formulare le proprie contro deduzioni entro il termine di 10 giorni. In caso di inadempienza a tale incombenza nel termine stabilito, ovvero nel caso in cui il Tesoriere fornisca giustificazioni non ritenute sufficienti, il Responsabile del procedimento applicherà le penalità sopra indicate.

Tali penali sono previste per ogni contestazione, non ritenuta giustificata, complessivamente intesa.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione della convenzione nell'ipotesi di contestazione non giustificata sufficientemente, successiva alla terza applicazione di penalità.

Le penalità sono notificate al tesoriere a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo PEC Posta Elettronica Certificata, indirizzata nel domicilio legale indicato in convenzione restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare della penalità sarà addebitato mediante corrispondente decurtazione all'importo del corrispettivo erogato per la prestazione del servizio.

Art. 18 Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico- economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il

concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati . I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il valore di aggiudicazione della Concessione saranno pubblicati a fini di legge.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 20, decreto legislativo n. 36/2023, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet dedicati.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

- i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è la stazione appaltante.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito

della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Art. 19 Tracciabilità dei flussi

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 20 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:

- D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo.

Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e del codice civile.

Art. 21 Controversie – Foro Competente

L'organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. Regione Puglia. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'articolo 210 del D. Lgs 36/2023. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Taranto.